



REGOLAMENTO ORGANICO

Approvato dal Consiglio Federale nella riunione del 14 gennaio 2017

Art. 1
Premessa

Il presente regolamento attua ed integra quanto disciplinato nello statuto della Federazione Italiana Karate. Esso può essere modificato, in qualsiasi momento, con delibera del Consiglio Federale.

Art. 2
Le Società Sportive e le Associazioni Sportive

- 1) L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.
- 2) Possono essere affiliate alla FIK, a condizione che le loro domande di affiliazione (redatte sugli appositi Modelli e sottoscritte dal Legale Rappresentante) siano approvate dalla Segreteria Generale (su delega del Consiglio Federale): le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche; le associazioni, gruppi e circoli sportivi, culturali e ricreativi, costituiti in qualsiasi forma giuridica; tutti quei soggetti che abbiano oggetto e finalità compatibili con quelle della FIK.
- 3) Esse dovranno inoltre possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere conformi alle normative di legge vigenti;
 - b) abbiano a disposizione un impianto che sia idoneo allo svolgimento delle attività sportive e che rispetti le leggi igienico-sanitarie ed urbanistiche nonché ogni altra legge vigente;
 - c) si avvalgano dell'opera di un Insegnante Tecnico riconosciuto dalla FIK e inquadrato nelle categorie Allenatori, Istruttori, Maestri e Maestri Benemeriti;
 - d) versino le prescritte quote fissate annualmente dal Consiglio Federale.

Potranno essere iscritte al REGISTRO NAZIONALE DEL CONI solo ed unicamente le Associazioni Sportive Dilettantistiche che siano costituite nel rispetto del D.lgs. 460/97 e dell'Art. 90 della Legge n. 289/2002 e successive modificazioni e integrazioni in una delle seguenti forme giuridiche:

- a) A.S. priva di personalità giuridica ai sensi degli Artt. 12 – 36 e seguenti del Codice Civile;*
 - b) A.S. con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del DPR 361/2000;*
 - c) Società Sportiva di capitali costituita in Società per Azioni, a Responsabilità Limitata o Cooperativa a R.L. non aventi scopo di lucro.*
- 4) Le Società e Associazioni Sportive devono provvedere annualmente al rinnovo dell'affiliazione e dei tesseramenti dal 1° ottobre ed entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno (per l'anno successivo), e farà fede la data del versamento. Decorso tale termine sarà applicata la sovrattassa prevista.
 - 5) Per le nuove società/associazioni le domande di affiliazione e di tesseramento possono essere presentate nel corso di tutto l'anno solare.
 - 6) La domanda di affiliazione e/o riaffiliazione deve essere diretta al Consiglio Federale ed inviata alla Segreteria Nazionale, e deve essere redatta su appositi Modelli da richiedersi alla Segreteria Nazionale o scaricati dal sito della Federazione. La domanda deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante, il quale deve contestualmente dichiarare di accettare incondizionatamente l'assoggettamento della Società Sportiva affiliata e dei suoi Soci al vincolo di giustizia ed alla clausola compromissoria secondo quanto previsto in proposito nello Statuto Federale e deve essere corredata dei seguenti documenti anch'essi sottoscritti dal legale Rappresentante:
 - a) Richiesta tesseramento di almeno 15 soci praticanti;
 - b) Richiesta tesseramento degli Insegnanti Tecnici;
 - c) Richiesta tesseramento dei Dirigenti sociali;
 - d) Ricevute comprovanti l'avvenuto versamento delle quote di affiliazione e di tesseramento.

7) L'Affiliazione/Riaffiliazione è possibile ad uno o più settori previsti dalla federazione (Karate, Difesa Personale, Kobudo, Tai Chi, etc.), con le procedure predette. La quota di affiliazione/riaffiliazione è unica, indipendentemente dal numero di settori cui ci si affilia (quindi senza quote aggiuntive).

8) Tutte le variazioni intervenute rispetto a quanto inviato con la domanda di affiliazione o riaffiliazione (variazioni direttivo, sede sociale, insegnante tecnico, etc.) dovranno essere comunicate alla Segreteria Federale entro trenta giorni.

Art. 3

Diritti e doveri delle Società/Associazioni Sportive

- 1) Le Società/Associazioni Sportive hanno diritto:
 - a) di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
 - b) di partecipare all'attività sportiva secondo i programmi e le norme federali;
 - c) di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposti dalla F.I.K.
- 2) Le Società/Associazioni Sportive sono tenute a:
 - a) osservare ed a fare osservare ai propri Soci lo Statuto ed i Regolamenti della F.I.K., le deliberazioni e le decisioni dei suoi Organi;
 - b) adempiere agli obblighi di carattere economico;
 - c) vigilare che i propri associati osservino, con lealtà e disciplina, le norme che regolano lo Sport e quelle relative alla pratica di metodi dopanti e all'uso di sostanze proibite;
 - d) tesserare i propri Atleti dopo averli sottoposti alla visita di idoneità fisica prevista nelle norme sanitarie in vigore;
 - e) curare l'immediata esecuzione dei provvedimenti disciplinari adottati dagli Organi competenti nei confronti dei propri associati;
 - f) assicurare ai propri Associati la più ampia assistenza tecnica e morale;
 - g) far seguire in gara ed in ogni attività i propri associati da un Insegnante Tecnico qualificato.
- 3) Le Società/Associazioni Sportive sono soggette all'ordinamento sportivo e devono esercitare la loro attività salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello Sport.
- 4) Le Società/Associazioni Sportive sono responsabili dei comportamenti dei propri Organi rappresentativi, associati o sostenitori in occasione di manifestazioni sportive organizzate o autorizzate dalla Federazione, salvo che non dimostrino inoppugnabilmente di aver adottato tutte le cautele necessarie o semplicemente utili per prevenire detti comportamenti.

Art. 4

Cessazione

- 1) Le Società/Associazioni Sportive affiliate cessano di far parte della Federazione per:
 - a) Recesso;
 - b) Scioglimento deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci;
 - c) Mancato rinnovo dell'affiliazione;
 - d) Revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Federale per la perdita di uno dei requisiti previsti dal presente regolamento organico;
 - e) Sanzione disciplinare determinata da infrazioni alle norme federali, accertate dagli Organi Federali di Giustizia Sportiva e dagli stessi comminata.
- 2) In caso di cessazione delle Società/Associazioni Sportive affiliate, le stesse devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla FIK ed agli altri Affiliati o Tesserati. La cessazione di appartenenza alla FIK comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa.

Art. 5

I Tesserati

- 1) Le Persone fisiche che possono far parte della FIK, tramite il tesseramento con una

società/associazione affiliata, sono:

- a) I Soci praticanti delle società/associazioni sportive (atleti);
 - b) Gli Insegnanti Tecnici;
 - c) Gli Ufficiali di Gara;
 - d) I Dirigenti Sociali;
 - e) I Dirigenti Federali;
 - f) Gli Onorari ed i Benemeriti.
- 2) Il tesseramento delle Persone di cui alle Lettere a), d) è valido dal momento dell'accettazione della domanda di affiliazione o di riaffiliazione della Società Sportiva di appartenenza; il tesseramento delle Persone di cui alle Lettere e), f) è valido dal momento dell'elezione o della nomina (per questi il tesseramento può avvenire senza il tramite di una società/associazione affiliata); il tesseramento delle Persone di cui alle Lettere b) e c) è valido dall'atto dell'iscrizione nei relativi ruoli federali. La validità del tesseramento scade il 31 dicembre dell'anno in corso, ad eccezione di quello degli Onorari e dei Benemeriti, che ha carattere permanente.
- 3) Il tesseramento è valido per l'intero anno solare.
- 4) Il tesseramento cessa:
- a) Per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
 - b) Per il ritiro della tessera, a seguito di sanzione comminata dai competenti Organi Federali;
 - c) Per aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
 - d) Che abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;
 - e) Non idoneità fisica allo svolgimento della funzione.
 - f) Nei casi eventualmente previsti dal presente Regolamento o dallo Statuto.

Art. 6

Diritti e doveri dei Tesserati

- 1) I Tesserati hanno diritto di:
 - a) Partecipare all'attività sportiva attraverso le rispettive Società/Associazioni Sportive affiliate;
 - b) Concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche federali;
 - c) Partecipare alle Assemblee se in possesso dei requisiti previsti dallo statuto federale;
 - d) Quant'altro previsto dallo statuto.
- 2) I Tesserati sono soggetti all'ordinamento sportivo e devono osservare con lealtà, correttezza e disciplina lo Statuto, il Regolamento Organico, il Regolamento di Giustizia Sportiva ed i Regolamenti Tecnici ed ogni altro Regolamento o disposizione emanata dagli Organi Federali.
- 3) Gli Atleti e gli Insegnanti Tecnici selezionati a far parte delle Rappresentative Nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della Federazione, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.

Art. 7

I Dirigenti

- 1) Fanno parte della Federazione in qualità di Dirigenti:
 - a) i Dirigenti Federali centrali;
 - b) i Dirigenti Federali periferici;
 - c) i Dirigenti Sociali.
- 2) I Dirigenti Federali Centrali sono gli eletti dall'Assemblea Nazionale e i nominati ad una carica federale nazionale o altri ruoli nazionali.
- 3) I Dirigenti Federali Periferici sono gli eletti dalle Assemblee Regionali e/o Provinciali e i nominati ad una carica federale regionale o provinciale o altri ruoli.

- 4) I Dirigenti Sociali sono gli eletti dalle Assemblee Sociali e i nominati ad una carica sociale.
- 5) La sopravvenuta perdita di uno dei requisiti di eleggibilità previsti dallo Statuto Federale comporta la immediata decadenza dalla carica elettiva ricoperta.
- 6) I Dirigenti Sociali fanno parte della Federazione dal momento dell'accettazione della domanda di affiliazione o di riaffiliazione della loro Società Sportiva.

Art. 7 bis
Autorizzazione allo svolgimento di attività extrafederale

- 1) E' fatto obbligo a tutte le società affiliate e a tutti i tesserati alla FIK (atleti, insegnanti, ufficiali di gara, etc.), qualora intendessero partecipare ad attività organizzate da società esterne alle federazione, oppure altre federazioni, enti di promozione ed entità varie (per gare, stage, etc.), richiedere preventivamente l'autorizzazione alla federazione.
- 2) La richiesta di autorizzazione per qualsiasi attività e a qualsiasi livello va inviata tramite email alla segreteria generale (precisando il nome e tipo di evento, data e luogo di svolgimento, soggetto organizzatore, nomi dei tesserati partecipanti, ogni altra eventuale notizia utile).
- 3) La Federazione non avrà particolare difficoltà nel concedere l'autorizzazione in questione, a meno che la richiesta non abbia a oggetto la partecipazione ad attività extrafederale organizzata da enti palesemente e scorrettamente concorrenziali alla FIK.
- 4) Formano parte integrante del presente regolamento anche le norme emanate sul punto nel regolamento azzurri.

Art. 7 ter
Incarichi extrafederali

- 1) Tutti coloro che ricoprono incarichi federali nazionali, regionali o provinciali non possono ricoprire incarichi (tecnici, politici, arbitrali) in qualsiasi altra organizzazione, federazione, associazione, ente di promozione sportiva e similari, aventi quale oggetto sociale, esemplificativamente, la pratica, partecipazione agonistica, diffusione, conoscenza, studio, sviluppo, del karate, salva autorizzazione del consiglio federale.

STRUTTURA TECNICO-ORGANIZZATIVA NAZIONALE

Art. 8
La Commissione Tecnica Nazionale

- 1) La Commissione Tecnica Nazionale è nominata dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente.
- 2) Essa risponde del suo operato direttamente al Consiglio Federale, e potrà essere composta da 3 a 5 membri.
- 3) I suoi compiti sono:
 - a) proporre (entro il 30 giugno, per la stagione successiva) al Consiglio Federale il programma dell'attività agonistica nazionale e internazionale;
 - b) esprimere il parere sui programmi agonistici provinciali, regionali, nazionali e internazionali da attuarsi nel corso dell'anno;
 - c) esprimere il parere sui programmi di esame (graduazione) predisposti dalle Commissioni di Stile;
 - d) esprimere il parere sui programmi per la formazione e aggiornamento degli Insegnanti Tecnici predisposti dal Settore Formazione e Commissione Insegnanti Tecnici;
 - e) esprimere il parere sulle proposte di modifica al regolamento arbitrale formulate dalla Commissione Ufficiali di Gara;

- f) fornire le linee tecniche alla Commissione Ufficiali di Gara per una corretta applicazione del regolamento arbitrale;
 - g) elaborare le linee tecniche per le attività provinciali e regionali;
 - h) ogni altro compito venga affidato dal Consiglio Federale.
- 4) La CTN esercita i necessari collegamenti con le varie Commissioni Nazionali, Staff tecnici, Commissari Tecnici, etc., Regionali e/o Provinciali per la pianificazione, programmazione e coordinamento dell'attività tecnica.
- 5) La CTN opera in conformità alle disposizioni stabilite dal Consiglio Federale, e applica le relative delibere.

Art. 9

Il Direttore Squadre Nazionali

- 1) Il Direttore Squadre (D.S.) è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente.
- 2) Il D.S. risponde del suo operato direttamente al Presidente Federale, con il quale concorda strategie ed interventi.
- 3) Il D.S. opera in conformità alle disposizioni stabilite dal Consiglio Federale, e applica le relative delibere.
- 4) Partecipa in veste di Dirigente accompagnatore delle squadre nazionali nelle trasferte in Italia e all'estero con il compito specifico di vigilare affinché le rappresentative siano tutelate in campo internazionale e abbiano un punto di riferimento certo per tutte le problematiche che potrebbero insorgere. Inoltre organizza e pianifica, in base alle esigenze di gara, tutto l'impianto organizzativo e logistico della delegazione.
- 5) In particolare: coordina i membri delle squadre nazionali e gli allenatori per tutti gli aspetti di carattere organizzativo in occasione delle trasferte nazionali e dei raduni collegiali; fornisce tutto il supporto logistico-organizzativo alle squadre nazionali (coordina il Check In in aeroporto, coordina gli spostamenti con bus o taxi, organizza i turni per i pasti e le sistemazioni in hotel, può assistere con gli allenatori alle operazioni di controllo degli atleti, assiste con gli allenatori ai sorteggi, assistere chi avesse bisogno di ricorrere a strutture medico ospedaliere).
- 6) Può svolgere ogni altro compito che gli venga affidato dal Consiglio Federale.

Art. 10

Il Direttore Allenatori Nazionali

- 1) Il Direttore Allenatori (D.A.) è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente.
- 2) Il D.A. risponde del suo operato direttamente al Presidente Federale, con il quale concorda strategie ed interventi.
- 3) Il D.A. opera in conformità alle disposizioni stabilite dal Consiglio Federale, e applica le relative delibere.
- 4) Partecipa alle trasferte in Italia ed all'Estero delle squadre nazionali nonché ai raduni, con il compito di coordinare e indirizzare tecnicamente gli Allenatori Nazionali (coach).
- 5) Applica gli orientamenti tecnici stabiliti dalla Commissione Tecnica Nazionale, ed approvati dal Consiglio Federale.
- 6) In caso di necessità può svolgere il ruolo di coach, supplendo ai coach ufficiali.
- 7) Può svolgere ogni altro compito gli venga affidato dal Consiglio Federale.

Art. 11

La Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici

- 1) La Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici è nominata dal Consiglio Federale e può essere composta da tre a cinque membri, in possesso della qualifica di Maestro o Maestro Benemerito.
- 2) I compiti della Commissione sono:
 - a) Proporre i programmi tecnici dei corsi di aggiornamento e specializzazione, entro il mese di

- settembre di ogni anno, per l'approvazione del Settore Formazione e della Commissione Tecnica Nazionale, e quindi a ratifica del Consiglio Federale;
- b) Collaborare con il Centro Nazionale Formazione e Ricerca nell'insegnamento di stile ai corsi di formazione e nella relativa verifica finale (per la parte di competenza);
- 3) Svolgere ogni altro compito che le venga affidato dal Consiglio Federale.

Art. 12 **Commissioni Nazionali degli Stili**

- 1) Le Commissioni Nazionali di Stile (una per ogni stile) sono nominate dal Consiglio Federale e possono essere composte da uno o più componenti.
- 2) Nel caso di più componenti, presiede la Commissione un Coordinatore Nazionale di Stile, che, al fine di perseguire l'obiettivo indicato al punto 3 del presente articolo:
 - a) propone in concertazione con la Commissione entro il mese di settembre di ogni anno, per l'approvazione della Commissione Tecnica, e quindi a ratifica del Consiglio Federale, attività didattiche specifiche per garantire un elevato standard di qualità sulla conoscenza dello stile;
 - b) programma e coordina attività culturali approvate per la diffusione dello stile.
- 3) Le Commissioni di stile per la FIK sono patrimonio culturale collettivo e, nel rispetto delle proprie culture e conoscenze, dovranno preservare e sviluppare le molteplici scuole tramandate dai propri "Capo Scuola" esistenti all'interno di tutti gli stili di karate.
- 4) I compiti delle Commissioni sono:
 - a) Proporre, entro il mese di settembre di ogni anno, per l'approvazione della Commissione Tecnica, e quindi a ratifica del Consiglio Federale:
 - i programmi dei corsi di aggiornamento di stile;
 - i programmi tecnici di graduazione;
 - b) Svolgere ogni altro compito che venga loro affidato dal Consiglio Federale.

Art. 13 **La Commissione Nazionale Ufficiali di Gara**

- 1) La Commissione Nazionale Ufficiali di Gara è nominata dal Consiglio Federale e può essere composta da tre a cinque membri, in possesso della qualifica di Arbitro Internazionale e/o Nazionale, o Benemerito.
- 2) I compiti della Commissione sono:
 - a) Proporre, entro il mese di settembre di ogni anno, alla Commissione Tecnica Nazionale e quindi al Consiglio Federale i programmi dei Corsi di aggiornamento; ricoprire (a rotazione tra i suoi componenti) il ruolo di ispettore di gara che dovrà controllare e valutare l'operato degli Arbitri e di conseguenza valutare i reclami alla moviola;
 - b) Compilare annualmente, sulla base dei rapporti degli responsabili di tatami, la graduatoria di merito degli Arbitri Nazionali.
 - c) Curare l'aggiornamento del Regolamento Arbitrale Nazionale, anche in base alle eventuali modifiche disposte dalla Federazione Internazionale, da sottoporre all'approvazione della Commissione Tecnica Nazionale e del Consiglio Federale.
 - d) Vigilare sulla condotta degli Ufficiali di Gara provvedendo a segnalare al Procuratore Federale, tramite la segreteria federale, eventuali infrazioni disciplinari.
 - e) Svolgere ogni altro compito che le venga affidato dal Consiglio Federale o dal presente regolamento.

Art. 14 **Il Coordinatore dei Presidenti di Giuria**

- 1) Il Coordinatore dei Presidenti di Giuria è nominato dal Consiglio Federale e i suoi compiti

sono:

- a) concordare con la Commissione Ufficiali di Gara i programmi dei corsi di formazione e aggiornamento;
- b) coordinare l'operato dei Presidenti di Giuria durante le manifestazioni;
- c) redarre annualmente, sulla base dell'operato dei Presidenti di Giuria, la graduatoria di merito;
- d) vigilare sulla condotta dei Presidenti di Giuria provvedendo a segnalare alla Commissione Ufficiali di Gara, tramite la segreteria federale, eventuali infrazioni;
- e) collaborare con la Commissione Ufficiali di Gara, con il dovuto coordinamento, per il buon andamento delle manifestazioni;
- f) Sovrintendere alle operazioni di controllo atleti, di cui è responsabile;
- g) Ogni altro compito gli venga affidato dal Consiglio Federale.

Art. 15

Gli Ispettori Federali degli Ufficiali di Gara

- 1) Gli Ispettori Federali degli Ufficiali di Gara sono due, uno per il Centro-Nord ed uno per il Centro- Sud, nominati dal Consiglio Federale. Essi devono possedere la qualifica di Arbitro Internazionale.
- 2) I compiti sono:
 - a) dove richiestogli dal Consiglio Federale sovrintendono alle manifestazioni (gare e corsi di formazione/aggiornamento ed esami per Ufficiali di Gara) provinciali, regionali, interregionali e nazionali come osservatori, vigilando sulla condotta di tutti gli Ufficiali di Gara. Essi non hanno potere di intervento diretto, bensì onere di segnalare eventuali anomalie direttamente al Consiglio Federale;
 - b) in particolare nelle manifestazioni provinciali, regionali e interregionali, potranno sovrintendere (qualora richiestogli dal Consiglio Federale) per verificare che le stesse abbiano i requisiti richiesti dalle norme federali e, laddove necessario, provvedere a intervenire affinché si trovino i correttivi necessari;
 - c) Dove richiestogli dal Consiglio Federale potranno vigilare sulla condotta degli Ufficiali di Gara Provinciali e Regionali provvedendo a segnalare alla Commissione Nazionale Ufficiali di Gara (tramite la Segreteria Federale), eventuali infrazioni e/o segnalare arbitri particolarmente meritevoli;
 - d) Partecipare come membri aggiunti alla Commissione Nazionale Ufficiali di Gara in occasione degli esami nazionali per ufficiali di gara;
 - e) Ogni altro compito gli venga affidato dal Consiglio Federale.

Art. 16

Il Direttore di Gara

Il Direttore di Gara è nominato dal Consiglio Federale, e i suoi compiti sono:

- a) coordinare le operazioni di gara in accordo con l'Ispettore di Gara e il Coordinatore dei Presidenti di Giuria, secondo le disposizioni federali;
- b) assegnare i tabelloni di gara ai vari tatami, secondo le esigenze;
- c) interrompere la gara qualora eventi straordinari lo rendessero necessario;
- d) organizzare la cerimonia delle premiazioni;
- e) Ogni altro compito gli venga affidato dal Consiglio Federale.

Art. 17

Gli Allenatori delle Squadre Nazionali

- 1) Gli Allenatori delle squadre Nazionali (coach), sono selezionati tra i Maestri che hanno dimostrato nella loro carriera un eccellente livello di competenza tecnico-agonistica, oltre ad una

buona capacità relazionale ed una comprovata integrità morale. Qualora posseggano ulteriori titoli specialistici (partecipazione ad appositi corsi per coach o simili) questi rappresenteranno priorità nella loro nomina.

2) Gli Allenatori possono essere più di uno, con suddivisione per specialità e stile, e sono nominati dal Consiglio Federale.

3) Compiti degli Allenatori sono:

- a) Dirigere i raduni collegiali degli Atleti Azzurri di loro competenza, secondo le indicazioni del Direttore Allenatori;
- b) Espletare compiti di coach nel corso delle gare e dei campionati Internazionali, stilando ad ogni raduno e/o incontro Internazionale adeguata relazione tecnica per il Direttore Allenatori;
- c) Qualora richiesto proporre al Direttore Allenatori i nominativi degli atleti, inclusi nell'elenco ufficiale degli "Atleti Azzurrabili" da convocare ai raduni e per la partecipazione a competizioni sportive della Nazionale Italiana;
- d) Svolgere ogni altro incarico tecnico inerente la conduzione delle rappresentative Nazionali che venga loro affidato dal Direttore Allenatori;
- e) Gli Allenatori della Nazionale sono responsabili della conduzione tecnica e comportamentale della squadra loro affidata.

Art. 18 Gli Arbitri Nazionali

1) Per essere ammessi ai Corsi e agli Esami per Arbitri Nazionali è necessario possedere i seguenti requisiti:

- a) Almeno 21 anni d'età e aver conseguito il 2° dan;
- b) Almeno 24 mese effettivi nel ruolo di Arbitro Regionale e almeno 5 competizioni realmente arbitrate;
- c) Non aver riportato condanne penali passate in giudicato (da intendersi tali anche quelle a seguito di applicazione della pena su richiesta) per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori a un anno; non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportive del CONI o di Organismi Sportivi Internazionali;
- d) Non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;
- e) Idoneità fisica allo svolgimento della funzione;

2) I candidati promossi dopo aver frequentato lo specifico corso sono inquadrati come Arbitri Nazionali.

3) Gli Arbitri di nazionalità straniera possono essere iscritti all'Albo Federale degli Arbitri dal Consiglio Federale. Essi devono presentare alla Federazione, domanda scritta, corredata della documentazione rilasciata dalla Federazione di origine atta a stabilire la qualifica, la categoria ed il grado del richiedente.

4) Gli Arbitri svolgono i loro compiti secondo le norme del Regolamento Arbitrale, dello Statuto e degli altri Regolamenti Federali.

5) Gli Arbitri Nazionali sono abilitati a svolgere la loro opera nelle gare provinciali, regionali, interregionali, nazionali ed ai Tornei Internazionali (qualora invitati o convocati).

6) La qualifica di Arbitro Nazionale è incompatibile con quella di Atleta.

7) Gli Arbitri nell'espletamento della loro funzione devono operare con assoluta imparzialità e scrupolosa osservanza delle norme federali. Essi devono dare esempio di rettitudine e di riserbo, astenendosi in modo assoluto dal criticare l'operato dei colleghi o dal polemizzare con il pubblico, con gli Atleti, con gli Insegnanti Tecnici e con i Dirigenti Sociali.

8) Gli Arbitri hanno l'obbligo di denunciare al Procuratore Federale ogni infrazione disciplinare da

chiunque commessa durante lo svolgimento delle manifestazioni.

9) Gli Ufficiali di Gara hanno l'obbligo di frequentare i Corsi annuali di aggiornamento indetti dalla Federazione.

10) Gli Arbitri sono posti fuori quadro per i seguenti motivi:

- a) Provvedimento disciplinare adottato dai competenti Organi Federali;
- b) Assenze ingiustificate nelle designazioni, se superiori al 50%;
- c) Mancata partecipazione, non giustificata da certificato medico, al Corso annuale di aggiornamento;
- d) Specifica e motivata richiesta.

11) Per essere riammessi nei quadri federali dovranno partecipare al Corso di Aggiornamento Nazionale.

12) Gli Ufficiali di Gara cessano di far parte dell'Albo Federale per i seguenti motivi:

- a) Dimissioni volontarie;
- b) Mancato rinnovo della tessera federale;
- c) Compimento del 65° anno di età;
- d) Sopravvenute condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori a un anno;
- e) Radiazione comminata dai competenti Organi Federali.

13) Tutti gli Arbitri Nazionali sono suddivisi in due classi : 1° e 2° Categoria.

Nella 2° categoria saranno inquadrati tutti coloro (Arbitri Regionali) che per la prima volta, a seguito di partecipazione all'apposito corso e relativi esami, diventano Arbitri Nazionali.

Come per gli altri di prima categoria, gli Arbitri Nazionali di 2° categoria potranno essere convocati alle gare nazionali, ma di norma non potranno fungere da capo-tatami né officiare nel ruolo di arbitro centrale, salvo deroga in sede di gara a discrezione della Commissione Nazionale .

Per poter accedere alla qualifica di Arbitro Nazionale di 1° Categoria, gli arbitri devono essere inquadrati di 2° Categoria da almeno un anno effettivo e aver partecipato ad almeno 3 gare nazionali.

Art. 18bis **Gli arbitri Internazionali**

1) Su proposta scritta e motivata della Commissione Nazionale Arbitri , il Consiglio federale può inviare i migliori arbitri nazionali a effettuare gli appositi corsi per acquisire la qualifica di "internazionale".

Oltre alle valutazioni di merito della Commissione Nazionale arbitri, costituiscono requisiti indispensabili :

- a) Essere graduato almeno 3° dan;
- b) Avere riportato valutazioni eccellenti nelle ultime DUE stagioni sportive federali prima della convocazione;
- c) Eventuali esperienze (documentate) di partecipazione a competizioni internazionali in qualità di arbitro (tipo crediti formativi).
- d) Età compresa tra i 28 e i 45 anni;
- e) Buona conoscenza della lingua inglese (o spagnola o francese) .
- f) Essere arbitro nazionale da almeno 4 anni.

2) L'assommatoria delle sopraelencate valenze costituirà la base di valutazione per il Consiglio Federale.

Art. 19 **I Presidenti di Giuria Nazionali**

1) Per essere ammessi ai Corsi e agli Esami per Presidenti di Giuria Nazionali è necessario possedere i seguenti requisiti:

- a) Almeno il 21° anno di età;

- b) La qualifica di Presidente di Giuria Regionale da almeno un anno;
 - c) Non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori a un anno; non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportive del CONI o di Organismi Sportivi Internazionali;
 - d) Non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;
 - e) Idoneità fisica allo svolgimento della funzione.
- 2) I candidati promossi dopo aver frequentato lo specifico corso sono inquadrati come Presidenti di Giuria Nazionali.
- 3) I Presidenti di Giuria di nazionalità straniera possono essere iscritti all'Albo Federale dei Presidenti di Giuria dal Consiglio Federale. Essi devono presentare alla Federazione domanda scritta, corredata della documentazione rilasciata dalla Federazione di origine atta a stabilire la qualifica, la categoria ed il grado del richiedente.
- 4) I Presidenti di Giuria svolgono i loro compiti secondo le norme del Regolamento Federale, dello Statuto e degli altri Regolamenti Federali.
- 5) I Presidenti di Giuria sono abilitati a svolgere la loro opera nelle gare provinciali, regionali, interregionali, nazionali e ai Tornei Internazionali. Essi possono svolgere anche le funzioni di "Coordinatore", su incarico della Commissione Nazionale Ufficiali di Gara, con il compito di coordinare e valutare l'operato dei Presidenti di Giuria in occasione delle manifestazioni federali.
- 6) La qualifica di Presidenti di Giuria è incompatibile con quella di Atleta.
- 7) I Presidenti di Giuria nell'espletamento della loro funzione devono operare con assoluta imparzialità e scrupolosa osservanza delle norme federali. Essi devono dare esempio di rettitudine e di riserbo, astenendosi in modo assoluto dal criticare l'operato dei colleghi o dal polemizzare con il pubblico, con gli Atleti, con gli Insegnanti Tecnici e con i Dirigenti Sociali.
- 8) I Presidenti di Giuria hanno l'obbligo di denunciare al Procuratore Federale ogni infrazione disciplinare da chiunque commessa durante lo svolgimento delle manifestazioni.
- 9) I Presidenti di Giuria hanno l'obbligo di frequentare i Corsi annuali di aggiornamento indetti dalla Federazione.
- 10) I Presidenti di Giuria sono posti fuori quadro per i seguenti motivi:
- a) Provvedimento disciplinare adottato dai competenti Organi Federali;
 - b) Assenze ingiustificate nelle designazioni, se superiori al 50%;
 - c) Mancata partecipazione, non giustificata, al Corso annuale di aggiornamento;
 - d) Specifica motivata richiesta;
- 11) Per essere riammessi nei quadri federali dovranno partecipare al Corso di Aggiornamento Nazionale.
- 12) I Presidenti di Giuria cessano di far parte dell'Albo Federale per i seguenti motivi:
- a) Dimissioni volontarie;
 - b) Mancato rinnovo della tessera federale;
 - c) Compimento del 65° anno di età;
 - d) Sopravvenute condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori a un anno;
 - e) Radiazione comminata dai competenti Organi Federali.
- 13) I compiti dei Presidenti di Giuria sono:
- a) redigere i verbali e tutti gli atti ufficiali ed inviarli al competente Organo Federale, al termine della gara, unitamente agli eventuali reclami, alle relative tasse e decisioni prese;
 - b) coordinare il lavoro di tutti gli addetti alla gara (cronometristi, medici, speaker, segretari, ecc.);
 - c) prendere tutti i provvedimenti necessari per il regolare svolgimento della gara;
 - d) procedere al sorteggio degli Atleti che devono gareggiare,

- e) decidere su eventuali reclami di propria competenza ai sensi dei vigenti regolamenti;
 - f) prendere i seguenti provvedimenti, previa consultazione con il Presidente di Giuria "Coordinatore" e con l'Ispettore di Gara, in caso di infrazioni disciplinari commesse durante la gara da Dirigenti Sociali, Insegnanti Tecnici e Atleti: allontanare dal campo di gara il Dirigente Sociale e/o l'Insegnante Tecnico, sospendere l'Atleta e/o la Squadra dalla manifestazione ed allontanarli da campo di gara. Successivamente, insieme agli atti ufficiali della gara, egli deve inviare, tramite la segreteria federale, un dettagliato rapporto al Procuratore Federale.
- 14) Tutti i Presidenti di Giuria Nazionali verranno suddivisi in due classi: 1° e 2° Categoria. Nella 2° categoria saranno inquadrati tutti coloro (Presidenti di Giuria Regionali) che per la prima volta, a seguito di partecipazione all'apposito corso e relativi esami, diventano Presidenti di Giuria Nazionali.
- Per poter accedere alla qualifica di Presidente di Giuria Nazionale di 1° Categoria, i Presidenti di Giuria, devono essere inquadrati di 2° Categoria da almeno un anno effettivo e aver partecipato ad almeno 3 gare Nazionali.

Art. 20

Gli Arbitri e i Presidenti di Giuria Benemeriti

- 1) Gli Ufficiali di Gara che abbiano prestato in modo lodevole la loro opera complessivamente per almeno venti anni, acquisendo particolari benemeritenze, possono essere promossi, al raggiungimento del 60° anno di età, rispettivamente Arbitri Benemeriti o Presidenti di Giuria Benemeriti dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione.
- 2) Gli Arbitri ed i Presidenti di Giuria Benemeriti ricevono, all'atto della nomina, una targa di benemeritenza con relativo diploma ed una tessera permanente.

Art. 21

Gli Allenatori, Istruttori e Maestri

- 1) La qualifica di Insegnante Tecnico Categoria Allenatore si acquisisce in ambito Regionale o Nazionale frequentando i Corsi indetti dalla Federazione e superando i relativi esami.
- 2) Le qualifiche di Insegnante Tecnico Categorie Istruttore e Maestro si acquisiscono in ambito Nazionale, frequentando i Corsi indetti dalla Federazione e superando i relativi esami.
- 3) Per essere ammessi ai Corsi e agli Esami è necessario possedere i seguenti requisiti:
Requisiti generali per tutte le qualifiche:
 - a) essere in possesso della Cittadinanza Italiana o di altri Stati membri della UE. Per i cittadini non comunitari essere in regola con il permesso di soggiorno previsto dalla legge ed in possesso del titolo di studio equiparato a quello necessario per l'ammissione al corso;
 - b) essere maggiorenne;
 - c) essere in possesso del Diploma di Scuola Media Inferiore;
 - d) non essere stati radiati da una federazione sportiva nazionale o da un ente di promozione sportiva o da una disciplina sportiva associata o associazione benemerita, né soggetti a provvedimento disciplinare in atto da organismi riconosciuti dal Coni;
 - e) non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno;
 - f) non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'accertamento di una violazione delle norme sportive Antidoping del Coni o delle disposizioni del codice mondiale antidoping Wada.

Requisiti specifici per ALLENATORE: 18° anno di età; almeno cintura nera 1° dan; esperienze di allenamento e varie.

Requisiti specifici per ISTRUTTORE: 20° anno di età; almeno cintura nera 2° dan; possesso dei crediti previsti e maturati durante l'attività di Allenatore; possesso della qualifica di Allenatore da almeno un anno con tirocinio e tesseramento nella qualifica di allenatore.

Requisiti specifici per MAESTRO: 28° anno di età; almeno cintura nera 4° dan; possesso dei crediti previsti e maturati durante l'attività di Istruttore; possesso della qualifica di Istruttore da almeno due anni con tirocinio e tesseramento nella qualifica di istruttore.

- 4) Cessano inoltre di far parte dell'Albo Federale per i seguenti motivi:
 - a) Dimissioni volontarie;
 - b) Mancato rinnovo della tessera federale.
 - c) Sopravvenute condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno.
 - d) Provvedimento di radiazione comminato dai competenti Organi Federali.

Art. 22 **I Maestri Benemeriti**

- 1) I Maestri che abbiano prestato in modo lodevole la loro opera complessivamente per almeno venti anni, acquisendo particolari benemeritenze nel campo dell'insegnamento e dei risultati agonistici, possono essere promossi, al raggiungimento del 65° anno di età, al grado di 6° dan Maestri Benemeriti dal Consiglio Federale.
- 2) L'inquadramento nella categoria dei Maestri Benemeriti non preclude l'insegnamento.
- 3) I Maestri Benemeriti ricevono, all'atto della nomina, una targa di benemeritenza con relativo diploma ed una tessera permanente.

Art. 23 **I Soci praticanti (Atleti) - Norme generali**

- 1) Per poter praticare le discipline sportive controllate dalla F.I.K. gli atleti devono aver superato l'accertamento dell'idoneità fisica previsto nelle norme sanitarie in vigore ed essere muniti della tessera federale, valida per l'anno in corso, rilasciata a favore di una Società Sportiva affiliata.
- 2) Il tesseramento dà il diritto di partecipare all'attività sportiva attraverso le rispettive Società Sportive affiliate e di essere assicurati contro gli infortuni sportivi.
- 3) E' consentito il tesseramento di atleti di nazionalità italiana residenti all'estero e di Atleti di nazionalità straniera residenti in Italia.
- 4) Tutti gli atleti (soci praticanti) tesserati alla FIK sono dilettanti.
- 5) L'atleta mantiene con tutti i tecnici, le società sportive, gli organi e i rappresentanti federali, gli ufficiali di gara, un comportamento improntato alla massima correttezza.

Art. 24 **Classi degli Atleti**

- 1) Tutti gli atleti e le atlete (soci praticanti), si dividono in:
 - a) PREAGONISTI
 - b) AGONISTI
 - c) AMATORI
- 2) Sono classificati come "Pre Agonisti" tutti gli atleti/e compresi fino al 12° anno di età.
- 3) Sono classificati come "Amatori" tutti gli atleti/e dal 13° anno di età in poi che non intendono svolgere attività agonistica.
- 4) Sono classificati come "Agonisti" tutti gli atleti/e, dal 13° anno in poi, che partecipano alle competizioni federali.
- 5) Nelle competizioni federali gli atleti/e vengono suddivisi nelle seguenti classi di età (nella classificazione fa fede giorno, mese ed anno di nascita):
 - a) Bambini (fino a 7 anni);
 - b) Ragazzi (8-9 anni);

- c) Speranze (10-11 anni);
- d) Esordienti (12-13 anni);
- e) Cadetti A (14-15 anni);
- f) Cadetti B (16-17 anni);
- g) Juniores (18-19-20 anni);
- h) Seniores (21-35 anni);
- i) Veterani (+36 anni) oppure anche Veterani A (36-45 anni) e Veterani B (+46 anni).

Art. 25 Tutela Sanitaria

- 1) Le società/associazioni sportive sono tenute a far sottoporre i loro tesserati a visita medica annuale al fine di accertare la loro idoneità all'attività sportiva, secondo le leggi e normative vigenti.
- 2) Per gli Atleti "Pre Agonisti" e "Amatori", nonché per gli "Insegnanti Tecnici" e gli "Ufficiali di Gara", è richiesto l'accertamento per l'Idoneità Generica.
- 3) Tutti coloro che praticano attività agonistica (dal 13° anno in poi) devono sottoporsi a visita medica affinché sia accertata la loro idoneità specifica (agonistica) allo sport che praticano.
- 4) Sia l'idoneità generica che quella specifica vanno accertate mediante visita medica, secondo le Leggi e norme sanitarie in vigore.
- 5) Gli Atleti della classe Veterani devono integrare la normale visita medica di idoneità per l'attività agonistica con l'elettrocardiogramma sotto sforzo massimale effettuato al cicloergometro o al nastro trasportatore.
- 6) Ai soggetti riconosciuti idonei verrà rilasciato il relativo certificato di idoneità, che deve essere conservato presso la segreteria della società/associazione sportiva di appartenenza per almeno cinque anni.
- 7) Al rispetto delle normative in materia di tutela sanitaria è unicamente responsabile il presidente della società/associazione sportiva di appartenenza dei tesserati.

Art. 26 I Gradi, norme generali

1) Tutti coloro che praticano il Karate sono suddivisi in gradi (Kyu e Dan), a seconda della tecnica e dell'esperienza acquisita.

I Kyu, in ordine progressivo, di norma sono i seguenti:

- 6° Kyu - Cintura bianca
- 5° Kyu - Cintura gialla
- 4° Kyu - Cintura arancione
- 3° Kyu - Cintura verde
- 2° Kyu - Cintura blu
- 1° Kyu - Cintura marrone.

Viene consentito al D.T. della società sportiva di utilizzare altre classificazioni (con eventuali colori intermedi delle cinture), dal 12° al 1° Kyu od altro, qualora la propria scuola lo preveda.

2) I Dan, in ordine progressivo, sono i seguenti:

- 1° Dan - Cintura nera
- 2° Dan - Cintura nera
- 3° Dan - Cintura nera
- 4° Dan - Cintura nera (alcune scuole o stili possono avere altra colorazione di cintura)
- 5° Dan - Cintura nera (alcune scuole o stili possono avere altra colorazione di cintura)
- 6° Dan - Cintura nera (alcune scuole o stili possono avere altra colorazione di cintura)
- 7° Dan - Cintura nera (alcune scuole o stili possono avere altra colorazione di cintura)
- 8° Dan - Cintura nera (alcune scuole o stili possono avere altra colorazione di cintura)

- 9° e 10° Dan - - Cintura nera o Cintura rossa per tutti gli stili.
- 3) La Federazione riconosce solo i gradi (Kyu e Dan) conseguiti in Italia dai propri tesserati secondo le norme da essa emanate.
- 4) Coloro che hanno conseguito DAN presso altra Federazione, Ente o Organizzazione, se vogliono ottenere il riconoscimento degli stessi dovranno:
 - a) effettuare un esame, a titolo GRATUITO, di sola verifica in sede Regionale o Provinciale (di fronte alla Commissione tecnica Regionale/Provinciale FIK) per il riconoscimento dei gradi di 1°/2° dan;
 - b) Presentare idonea documentazione per il riconoscimento dei gradi oltre il 3° dan alla Segreteria Nazionale FIK, la quale, dopo aver controllato ALMENO la corretta anzianità nelle DUE precedenti qualifiche e/o dan, la invierà al vaglio del Consiglio Federale.

Art. 27 **Graduazione dei Kyu**

- 1) Le graduazioni fino al 1° Kyu (cintura marrone) vengono effettuate ad esclusivo giudizio dell'Insegnante Tecnico Sociale.
- 2) Nel corso dello stesso anno non si possono effettuare più di due graduazioni di Kyu, se si adotta la classificazione in 6 kyu.
Nel corso dello stesso anno non si possono effettuare più di tre graduazioni di Kyu, se si adotta la classificazione in più di sei kyu.
- 3) Pertanto, gli Atleti possono essere graduati come 1° Kyu (cintura marrone) solamente dopo almeno un triennio di tesseramento.
- 4) Ogni qualvolta una società procede ai passaggi di Kyu dei propri allievi il D.T. dovrà apporre la propria firma sulla Licenza Federale (Budo Pass) e aggiornare il grado sul portale OnLine oppure, al momento della riaffiliazione, sui modelli di tesseramento attestanti il nuovo grado.

Art. 28 **Graduazione dei Dan per Esami**

- 1) Gli Esami di graduazione fino al 6° Dan vengono effettuati secondo i programmi di stile approvati dal Consiglio Federale. La decorrenza nel grado decorre dal giorno del conseguimento (esame).
- 2) Per essere ammessi agli Esami di graduazione dei Dan è necessario possedere i seguenti requisiti:
 - a) 12 anni e permanenza di un anno effettivo nel grado di cintura marrone (che deve essere tale all'atto del tesseramento) per la promozione a cintura nera 1° Dan.
 - b) 15 anni e permanenza di due anni effettivi nel grado di cintura nera 1° dan per la promozione a 2° dan;
 - c) permanenza di tre anni effettivi nel grado di cintura nera 2° Dan per la promozione a 3° Dan;
 - d) permanenza di quattro anni effettivi nel grado di cintura nera 3° Dan per la promozione a 4° Dan.
 - e) permanenza di cinque anni effettivi nel grado di cintura nera 4° Dan per la promozione a 5° Dan.
 - f) 40 anni, e permanenza di sei anni effettivi nel grado di cintura nera 5° dan e la qualifica di Maestro o Ufficiale di Gara per la promozione a 6° Dan.

Art. 29 **Graduazione dei Dan per meriti eccezionali**

- 1) Il conferimento dei gradi "ad honorem" del 6°/7°/8°/9° dan ha carattere eccezionale e viene deciso dal Consiglio Federale, il quale terrà conto delle cariche nazionali ed internazionali ricoperte

dai tecnici o dai dirigenti, delle attività tecnico-scientifiche, delle pubblicazioni realizzate, delle benemeritenze ed onorificenze ottenute dalla Federazione o dal CONI in Italia o dalle Federazioni Internazionali.

2) I dan "ad honorem" sono valutati dal Consiglio Federale su domanda formale del Presidente del Comitato Regionale/Provinciale di appartenenza. Il candidato proposto, comunque, dovrà possedere i seguenti requisiti:

- a) Aver compiuto 40 anni ed essere stato tesserato, effettivamente ed in maniera continuativa, nel grado di 5° dan da almeno 6 anni per richiedere il grado di 6° dan;
- b) Aver compiuto 50 anni ed essere stato tesserato, effettivamente ed in maniera continuativa, nel grado di 6° dan da almeno 7 anni per richiedere il grado di 7° dan;
- c) Aver compiuto 60 anni ed essere stato tesserato, effettivamente ed in maniera continuativa, nel grado di 7° dan per almeno 8 anni, per richiedere il grado di 8° dan.
- d) Aver compiuto 70 anni ed essere stato tesserato, effettivamente ed in maniera continuativa, nel grado di 8° dan da almeno 9 anni per richiedere il grado di 9° dan.

3) NON possono essere richiesti DAN "ad honorem" senza avere un minimo di 3 anni di tesseramento alla FIK.

4) I dan "ad honorem" concessi avranno effetto di anzianità immediato e la consegna del Diploma non comporterà nessun onere economico.

5) E' facoltà del Presidente della Federazione concedere cinture nere "motu proprio" anche a personalità che non praticano karate, ed anche non tesserate alla FIK, che abbiano conseguito particolari benemeritenze e/o meriti.

6) **CONFERIMENTO GRADI PER MERITI SPORTIVI:** La Federazione Italiana Karate intende premiare quegli atleti o tecnici che, con professionalità, sacrifici e programmi di allenamento agonistico ad hoc, portano medaglie e prestigio alla FIK conquistando titoli e trofei in competizioni Nazionali e, soprattutto, Internazionali.

7) Le domande per la valutazione dei dan per meriti sportivi dovranno essere presentate, in maniera formale, dal Presidente del Comitato Regionale/Provinciale di appartenenza.

8) Gradi fino a 3° dan per meriti sportivi:

- a) è facoltà del Consiglio Federale concedere la cintura nera 1° dan ad atleti graduati 1° kyu che si classificano AL PRIMO POSTO nella classifica finale della loro categoria di peso o nel kata nelle classi Esordienti - Cadetti "A" - Cadetti "B" - Juniores - Seniores.
- b) è facoltà del Consiglio Federale concedere la cintura nera 2° dan ad atleti 1° dan che si classificano AL PRIMO POSTO nella classifica della loro categoria nelle classi Cadetti "A" e "B" - Juniores - Seniores per TRE stagioni sportive (anche non continuative).
- c) è facoltà del Consiglio Federale concedere la cintura nera 3° dan ad atleti graduati 2° dan che conquistano UNA MEDAGLIA ai Campionati Europei/Mondiali nel kata o nel kumite (individuale) nelle classi Cadetti "B" o Juniores o Seniores.
- d) se un atleta è graduato nel dan inferiore (es. 1° dan) e vince un titolo mondiale o europeo, potrà ottenere il 2° dan (non direttamente il 3°).
- e) gli atleti della Classe Esordienti potranno ottenere, a prescindere dai titoli conquistati, solo il 1° dan.
- f) Gli atleti fino a 21 anni (fino a Juniores) potranno ottenere, a prescindere dai titoli conquistati, fino al 3° dan.
- g) l'anzianità nel grado da ottenere deve tener conto dei tempi di permanenza nel grado inferiore, stabiliti dalla Federazione per le graduazioni per esami.

9) Gradi dal 4° al 6° dan per meriti sportivi:

- a) I gradi di 4°/5°/6° dan possono essere concessi solo agli atleti delle classi Seniores o agli insegnanti tecnici i cui allievi abbiano acquisito particolari risultati sportivi in competizioni internazionali (come Europei, Mondiali o Olimpiadi).
- b) è facoltà del Consiglio Federale concedere la cintura nera 4° dan a un atleta Seniores che, nelle specialità del kata o kumite (individuale), abbia conquistato almeno DUE medaglie ai

- Campionati Europei, Mondiali o una medaglia ai Giochi Olimpici.
- c) è facoltà del Consiglio Federale concedere la cintura nera 5° dan a un atleta Seniores che, nelle specialità kata o kumite (individuale), abbia conquistato TRE medaglie ai Campionati MONDIALI o una medaglia ai Giochi Olimpici.
 - d) è facoltà del Consiglio Federale concedere il 6° dan ad un atleta Seniores che, nelle specialità del kata o kumite (individuale), abbia conquistato ALMENO DUE TITOLI MONDIALI o una medaglia ai Giochi Olimpici.
- 10) Gli Insegnanti tecnici dei sopraccitati atleti con meriti sportivi, medagliati ai Campionati Europei, Mondiali o (eventualmente) ai Giochi Olimpici, NON potranno essere graduati con un dan inferiore ai loro allievi premiati dalla Federazione. Per gli altri dan, i tecnici seguiranno i regolamenti sopraccitati per il conferimento dei gradi per meriti ai propri atleti (per 4°/ 5°/ 6° dan).

Art. 30 **Attività e Manifestazioni**

- 1) Pur non esistendo alcun obbligo formale, tutti i tesserati devono sentirsi moralmente obbligati di partecipare alle varie iniziative della FIK (gare, corsi, stage, seminari, ecc.). L'attività della FIK deve essere quindi prioritaria rispetto le altre.
- 2) E' auspicabile che solo dopo aver espletato il programma federale, a propria discrezione, si partecipi anche a manifestazioni organizzate da altre realtà associative, enti o federazioni, con il condivisibile obiettivo di accrescere le proprie esperienze.
- 3) Tutte le manifestazioni che si svolgono in Italia a carattere Provinciale, Regionale, Nazionale, Internazionale sotto l'egida della FIK devono essere preventivamente autorizzate dai competenti organi federali.
- 4) Le richieste devono essere inoltrate entro due mesi dall'evento programmato, allegando il relativo Regolamento ed il Programma e si intendono approvate in caso di mancata risposta entro 30 giorni.
- 5) Il Regolamento della manifestazione deve contenere:
 - a) Luogo, data ed orari di svolgimento;
 - b) Data della chiusura delle iscrizioni e relativa quota;
 - c) Notizie logistiche;
 - d) Formula di svolgimento,
 - e) Classi, gradi, specialità e sesso degli Atleti cui è aperta;
 - f) Sistema di punteggio per la classifica delle Società Sportive;
 - g) Elenco dei premi in palio;
 - h) Ogni altra informazione utile.
- 6) I Comitati Regionali o Provinciali devono controllare l'organizzazione e la regolarità delle gare che si svolgono nella loro giurisdizione.

Art. 31 Reclami

- 1) Le Società Sportive che durante lo svolgimento di una gara si ritengono danneggiate possono presentare al Presidente di Giuria reclamo firmato dal Dirigente Sociale responsabile munito di tessera federale, accompagnato dalla prescritta quota, che sarà restituita in caso di accoglimento.
- 2) I reclami possono riguardare unicamente errori di fatto o di applicazione dei regolamenti o posizioni irregolari di Società Sportive o Atleti.
- 3) Non sono ammessi reclami per presunti errori di valutazione tecnica.
- 4) Tutti i reclami devono essere annunciati immediatamente al Presidente di Giuria e presentati entro 15 minuti. In caso di reclamo annunciato è sospesa la gara limitatamente alla categoria di peso o alla prova interessata.
- 5) Il Presidente di Giuria, sentite le parti interessate, decide in merito con provvedimento scritto da allegare agli atti ufficiali della gara.

Art. 32 Ricorsi

- 1) Avverso le decisioni del Presidente di Giuria è ammesso, entro cinque giorni dallo svolgimento della manifestazione, ricorso alla Commissione Nazionale Ufficiali di Gara, firmato dal Presidente Sociale e accompagnato dalla prescritta quota, che sarà restituita in caso di accoglimento.
- 2) Le Società Sportive che si ritengono danneggiate nella compilazione della classifica di una gara possono fare ricorso alla Commissione Nazionale Ufficiali di Gara entro trenta giorni dallo svolgimento della manifestazione. Il ricorso deve essere firmato dal Presidente Sociale e accompagnato dalla prescritta quota, che sarà restituita in caso di accoglimento. La Commissione Nazionale Ufficiali di Gara decide in via definitiva entro i trenta giorni successivi.

Art. 33 Omologazione

- 1) Al termine della gara il Presidente di Giuria deve trasmettere, con plico raccomandato o posta celere, alla Segreteria Federale il verbale e tutti gli atti ufficiali della gara, assieme agli eventuali reclami, alle relative tasse e alle decisioni prese.
- 2) In base agli atti ufficiali l'Organo Federale competente provvedere ad omologare la gara.
- 3) Per l'omologazione delle gare internazionali amichevoli, di quelle nazionali e interregionali, è competente la Commissione Nazionale Ufficiali di Gara; per l'omologazione delle gare regionali e provinciali è competente il Comitato Regionale o Provinciale. Avverso le decisioni della Commissione Nazionale Ufficiali di Gara e del Comitato Regionale o Provinciale di Settore è ammesso il ricorso, entro venti giorni, al Consiglio Federale, che decide in via definitiva, entro i trenta giorni successivi.

Art. 34

Le Assemblee - Norme Generali

- 1) La costituzione, il funzionamento ed i compiti delle Assemblee Nazionali, Regionali e Provinciali, ordinarie e straordinarie, sono regolate dallo Statuto Federale e dagli eventuali regolamenti specifici attuativi.